

✠ JAVIER ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

## L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DI GOVERNO NELLE PRELATURE PERSONALI

I. LE PRELATURE PERSONALI COME PARTE DELLA STRUTTURA GERARCHICA DELLA CHIESA: CARATTERISTICHE PECULIARI ED ESPERIENZA GIURIDICA; 2. LA NATURA GIURIDICA DELLA POTESTÀ ESERCITATA NELLE PRELATURE PERSONALI; 3. L'ATTUAZIONE DELLA POTESTÀ DEL PRELATO RIGUARDO AL CONTENUTO E AI VARI COMPONENTI DELLA PRELATURA; CONCLUSIONE.

Ringrazio vivamente il rettore dell'Università, prof. György Fodor, ed il preside dell'Istituto di Diritto Canonico, prof. Géza Kuminetz, per il gentile invito a partecipare a questa giornata di studio dedicata alle cosiddette “circoscrizioni potestative territorio-personali”. Il Convegno fa seguito ad altre importanti riunioni internazionali organizzate da questa Università<sup>1</sup>, e la formulazione del titolo, volutamente ampia, ci consente di considerare assieme le varie espressioni di potestà e di giurisdizione di tipo personale che esistono sullo stesso territorio, pur trattandosi di ben diverse manifestazioni della giuridicità canonica, poiché provengono ciascuna da entità di natura teologica differente.

In concreto, gli organizzatori hanno pensato a me per trattare dell'esercizio della potestà di governo nelle Prelature personali, chiedendomi, in qualche maniera, di trasferire secondo categorie generali l'esperienza giuridica dell'unica Prelatura personale finora esistente, quella dell'Opus Dei, nei termini e nelle condizioni in cui è consentito un tale passaggio dal singolo al generale. Infatti, come loro sanno, queste Prelature sono giurisdizioni ecclesiastiche di conformazione prevalentemente statutaria, nel senso che le poche norme generali previste nel Codice di Diritto Canonico lasciano agli statuti, appositamente sanciti dalla Santa Sede per ciascuna, la possibilità di configurare, secondo le necessità pastorali, Prelature molto diverse tra loro, possedendo logicamente gli elementi necessariamente comuni previsti nel Codice.

Ritengo importante, all'inizio di questa conferenza, ricordare che il Concilio Vaticano II affrontò con grande sensibilità pastorale le più diverse questioni circa la natura, la vita e le necessità della Chiesa. L'argomento che mi è stato affidato – l'esercizio della potestà di governo nelle Prelature personali – si comprende proprio da questa prospettiva pastorale tanto rilevante nel Concilio. Com'è risaputo, il Vaticano II espone una definizione di Chiesa particolare dove non figura

<sup>1</sup> Cf. *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Il Diritto canonico di fronte al Terzo millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest, 2-7 Settembre 2001, a cura di P. Erdő e di P. Szabó, Budapest 2002.

la territorialità (cfr. *Christus Dominus*, n. 11). Inoltre, stimolò la convenienza di erigere Diocesi peculiari o Prelature personali, Seminari internazionali o altre istituzioni di questo tipo per portare a termine determinate iniziative pastorali a favore di diversi gruppi sociali (cfr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10; *Ad Gentes*, n. 20, nota 4, n. 27, nota 28). Le norme del CIC del 1983 recepirono nei cc. 294-297 queste istanze pastorali del Concilio per quanto attiene alle prelature personali. Sono sicuro che i nostri fratelli greco-cattolici comprendono molto bene questa posizione sulla giurisdizione personale, perché gran parte del loro ordinamento giuridico si inserisce in questa cornice e a tutti consta il loro grande e costante servizio alla Chiesa; la loro presenza qui, in questa giornata è anche per me motivo di gioia.

Da tempi ormai remoti una figura canonica di questo tipo era incessantemente oggetto dell'orazione e della mortificazione di San Josemaría Escrivá, Fondatore dell'Opus Dei; egli fu sempre sicuro che sarebbe stato esaudito da Dio Onnipotente, attraverso l'intercessione della Madonna, ma poté vedere realizzata la soluzione appropriata e da tanto tempo auspicata, come assetto giuridico per il fenomeno teologico e pastorale che era stato affidato nelle sue mani soltanto dal Cielo. La figura della Prelatura personale, infatti, come auspicata dal Concilio Vaticano II è stata delineata in linea generale nell'ordinamento canonico dal nuovo Codice, e per quanto si riferisce specificamente all'Opus Dei, è stata configurata dalla cost. ap. *Ut sit* e dagli Statuti propri o "*Codex iuris particularis Operis Dei*", approvati dalla suddetta Costituzione pontificia. Tale figura ha permesso di inquadrare giuridicamente l'Opus Dei nell'ordinamento canonico in forma adeguata alla propria natura, e ciò è stato certamente, per i stessi fedeli della Prelatura – sacerdoti e laici – e per tante altre persone nella Chiesa motivo di ringraziamento a Dio e alla Chiesa<sup>2</sup>.

In questa relazione, comunque, cercherò di far riferimento agli elementi necessariamente comuni a tutte le Prelature personali, nell'ambito specifico del tema che mi è stato prospettato. Prima di ciò, è necessario ricordare alcune caratteristiche centrali del tipo di struttura di cui parliamo.

## I. LE PRELATURE PERSONALI COME PARTE DELLA STRUTTURA GERARCHICA DELLA CHIESA: CARATTERISTICHE PECULIARI ED ESPERIENZA GIURIDICA

Com'è noto, le Prelature personali rappresentano nella Chiesa una figura nuova e, conseguentemente, ci si manifestano con le peculiarità di ogni nuova istituzione<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Su questo, vedi A. DE FUENMAYOR, V. GOMEZ-IGLESIAS, J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991, 415 ss.

Le Prelature personali, come tali, erano già presenti nel decr. *Presbiterorum Ordinis* del Concilio Vaticano II, e vennero introdotte nell'ordinamento canonico dal primo documento pontificio volto a rendere operativi i dettati conciliari: il *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, nel n. 1, 4 del suo primo capitolo<sup>4</sup>. La Prelatura personale si poneva già da questo documento nell'alveo della struttura gerarchica della Chiesa che, sulla base di una giurisdizione ecclesiastica di tipo personale, cercava di fornire uno strumento flessibile di organizzazione per venir incontro a necessità pastorali concrete di svariata natura.

Distaccandosi dal criterio territoriale, che la Chiesa latina di regola segue per organizzare le proprie attività, la storia è testimone del frequente ricorso alle strutture personali per risolvere problemi puntuali di vario genere. Non è possibile, ovviamente, farne adesso un resoconto storico dettagliato, ma mi piace ricordare nel presente contesto, in linea con una recente monografia<sup>5</sup>, come il tentativo di costituire una giurisdizione diocesana personale in Ungheria, direttamente soggetta alla Santa Sede, venne preso in considerazione da Papa Innocenzo III, ai tempi del Re Emerico, nel lontano 1204, per motivi di unità ecumenica, come modo di riunire sotto un unico vescovo le chiese e i monasteri di rito greco ortodosso situati nel Regno d'Ungheria.

Ai nostri giorni, le indicazioni del Vaticano II e della legislazione post-conciliare sulle Prelature personali sono state riprese dal Codice di Diritto Canonico del 1983, nei cann. 294-297. Non è il caso di fare adesso riferimento al modo come questi canoni codiciliari hanno recepito la dottrina conciliare e quella posteriore. Dirò soltanto che, a mio giudizio, la singolarità della figura, e l'incerto impiego di categorie ecclesio-logiche assieme ad altre di natura tecnica e canonistica, provocò nei momenti precedenti alla promulgazione del Codice, un tentennamento da parte di qualche Consultore nell'ultima fase redazionale del testo<sup>6</sup>, che ebbe come risultato finale un equivoco inserimento sistematico delle Prelature personali che, pur avendo una rilevanza interpretativa e sostan-

<sup>3</sup> In argomento si veda soprattutto P. RODRÍGUEZ, *Iglesia particulares y prelaturas personales*, Pamplona 1985; J.L. GUTIÉRREZ, *Le Prelature personali*, in *Ius Ecclesiae* 1, 1989, 467-491; A. DE FUENMAYOR, *Escritos sobre Prelaturas personales*, Pamplona 1992; G. LO CASTRO, *Le prelature personali*, 2ª ed., Milano 1999; V. GÓMEZ - IGLESIAS - A. VIANA - J. MIRAS, *El Opus Dei, Prelatura personal. La constitución apostólica Ut sit*, Pamplona 2000.

<sup>4</sup> Cf. m.p. *Ecclesiae Sanctae*, I, 4, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787. Lo studio dell'intera formazione dell'istituto in questo periodo è stato fatto da J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona 1986.

<sup>5</sup> Cfr. O. CONDORELLI, *Unum corpus, diversa capita. Modelli di organizzazione e cura pastorale per una 'varietas ecclesiarum' (secoli XI-XV)*, Roma 2002, spec. 130-132.

<sup>6</sup> In argomento, tra gli altri, vedi E. BAURA, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle Prelature personali*, in AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Padova 2002, 15-53. Per la discussione critica, vedi G. LO CASTRO, *Le Prelature personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, in *Studi in onore di P. Bellini I*, Catanzaro 1999, 423-456.

ziale molto ristretta, certamente non giova, almeno inizialmente, alla corretta comprensione della figura.

Della questione si è occupata sufficientemente la dottrina<sup>7</sup>, e non pare opportuno trattarsi adesso. Credo che si possa affermare, tuttavia, che l'esperienza giuridica della Chiesa in questi oltre vent'anni dalla promulgazione del Codice latino ha contribuito a correggere, almeno in parte, gli equivoci iniziali, mettendo in luce con chiarezza la natura gerarchica, di circoscrizioni ecclesiastiche personali, delle Prelature personali. Si tratta di una categoria che, come accade anche con gli Ordinariati militari, la cui normativa attuale è anch'essa di recente creazione, non rientra nella nozione di Chiesa particolare, intesa da un punto di vista strettamente teologico.

Molti elementi dell'esperienza giuridica di questi anni suffragano questa concezione della natura delle Prelature personali. Si tratta, per di più, di una esperienza uniforme e incontrastata<sup>8</sup>, confermata inoltre, da diversi documenti magisteriali e normativi della Santa Sede che hanno sottolineato aspetti concreti della dimensione gerarchica delle Prelature personali<sup>9</sup>, o che, come nel caso del-

<sup>7</sup> Una risposta critica alle conseguenze erranee che da ciò potrebbero trarsi può trovarsi in A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999, 205. Sul valore della sistematica nel codice, ved. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La sistemática del nuevo Código de derecho canónico*, in *Ius Canonicum* 49 (1985) 13 ss.; E. MOLANO, *Las opciones sistémicas del CIC y el lugar de las estructuras jerárquicas de la Iglesia*, in *Ius Canonicum* 66 (1993) 465 ss.

<sup>8</sup> L'attività concordataria della Santa Sede di questo periodo, per esempio, ha presentato davanti agli Stati le Prelature personali assieme alle restanti circoscrizioni ecclesiastiche – diocesi, vicariati apostolici, ordinariati militari, ecc. –, come espressioni della struttura gerarchica della Chiesa con la naturale conseguenza che i vari Stati hanno concesso un trattamento sostanzialmente parificato alle suddette istituzioni all'interno del loro rispettivo ordinamento giuridico, assecondando le proposte della Santa Sede (si veda, per es., art. 6 § 1 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, del 28 luglio 1993; art. 5 del Accordo circa questioni giuridiche tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia del 19 dicembre 1996; Protocollo addizionale all'Accordo quadro fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon sui principi e su alcune disposizioni giuridiche relative alle loro relazioni e alla loro collaborazione, del 12 dicembre 1997; art. 5 dell'Agreement between the Holy See and the Republic of Lithuania concerning juridical aspects of the relations between the Catholic Church and the State, del 5 maggio 2000).

<sup>9</sup> Citerò solo il "Direttorio per il ministero dei presbiteri", del 1994, che precisa come sia nelle Prelature personali che negli Ordinariati militari esiste presbiterio in senso proprio attorno al rispettivo Pastore così come accade nelle Chiese particolari in senso strettamente teologico (cfr. CONGR. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, del 31 gennaio 1994, n. 25 e art. 22 § 2.5). Più recentemente ancora, l'istruzione *Erga migrantes*, riprendendo la disciplina canonica riguardo l'attenzione pastorale degli emigranti, ha segnalato le Prelature personali come strutture gerarchiche che possono servire per l'attenzione pastorale di questo nucleo di fedeli, qualora vi fossero le circostanze concrete che rendessero utile tale istituto (cfr. PONT. CONS. DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes*, del 3 maggio 2004, n. 24).

la *praxis curiae*<sup>10</sup>, ha contribuito a mettere in rilievo la dimensione giurisdizionale, di circoscrizioni ecclesiastiche personali, delle Prelature personali, con l'autorità interpretativa che il can. 19 attribuisce ad una simile *prassi*.

È anche vero, comunque, che, al di là delle problematiche legate all'evoluzione dei testi normativi, il consolidamento di una nuova figura giuridica deve necessariamente passare attraverso la creazione in futuro di altre – non necessariamente molte – Prelature personali. Entro il comune quadro della struttura gerarchica della Chiesa e nel rispetto delle poche norme codiciali che necessariamente devono seguire tutte le circoscrizioni di questo genere, daranno spazio alla diversità di compiti o di necessità pastorali per le quali è stata prevista la figura, e quindi alla varietà anche di statuti approvati dalla Sede Apostolica in funzione delle concrete necessità pastorali del caso, alle possibilità organizzative che in tali casi possa offrire la Chiesa, e anche all'ambito (nazionale, dentro una Conferenza episcopale, o internazionale). Al di là di questa varietà, le Prelature personali che in futuro potranno essere costituite dalla Sede Apostolica dovranno necessariamente richiamarsi a quei pochi elementi comuni stabiliti dalla legislazione canonica, che ritengo ormai acquisiti in questi anni dall'uniforme uso adottato dalla Chiesa.

Tali elementi comuni potrebbero essere, in sostanza, ricondotti a quelli tipici di qualsiasi circoscrizione ecclesiastica. La Prelatura è formata da una comunità di fedeli che, rimanendo membri delle loro rispettive Chiese particolari, vengono anche affidati, sotto prospettive ben definite, ad un Pastore – il Prelato di cui al can. 295 § 1 CIC –, coadiuvato da un proprio presbiterio. Ritroviamo qui le comuni categorie necessariamente presenti in ogni circoscrizione ecclesiastica, territoriale o personale che essa sia, e in sintesi: un *cætus fidelium* affidato ad un Pastore, intendendo in tale contesto per “*cætus*” qualcosa che teologicamente differisce dalla *portio* o *pars Ecclesie universalis*, che ecclesiologicamente si individua di solito in una Chiesa particolare.

Nel contempo bisogna affermare che le norme codiciali non necessariamente trovano un'applicazione univoca nella conformazione delle Prelature personali, poiché alcune di esse – mi riferisco a quelle contenute nei cann. 294-297 – sono in realtà facoltative<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Sia attraverso l'*Annuario Pontificio* – dove tutte le circoscrizioni ecclesiastiche territoriali e personali vengono considerate insieme (ved. *Annuario Pontificio* 2003, *Dati statistici della gerarchia cattolica*, 1063-1066) –, che mediante strumenti e sussidi di secondo ordine, come quello che serve a preparare le relazioni quinquennali delle visite *ad limina* (Cfr. CONGR. PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, Ed. Vaticana, 1997); o in tante altre forme simili.

<sup>11</sup> Vedi su questo J.I. ARRIETA, *Le Prelature personali e le loro relazioni con le strutture territoriali*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 112 (2001) 22-49; G. COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le Prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, in AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., 81-114.

Per esempio, l'incardinazione di proprio clero prevista dal can. 295 § 1, pur esistendo nella prima Prelatura che è stata eretta, non necessariamente risulta elemento essenziale, essendo quindi ipotizzabili Prelature personali senza un proprio clero incardinato, come può accadere – e di fatto accade – negli Ordinariati militari; lo stesso avviene per quanto riguarda il Seminario proprio, l'ambito geografico di attività della Prelatura, ecc. La stessa incorporazione di fedeli alla Prelatura per mezzo della convenzione indicata nel can. 296 ha risolto, nel caso della prima Prelatura che è stata eretta, la via tecnica per la incorporazione dei fedeli laici alla Prelatura e il modo di stabilire il rapporto col Prelato, ma si tratta sempre di una possibilità che, eventualmente, potrebbe venir sostituita con altre forme di incorporazione. Per esempio, in altri possibili casi, la determinazione dei fedeli affidati alla cura pastorale del Prelato – mantenendo in ogni caso l'appartenenza alla diocesi di domicilio – potrebbe venire stabilita d'autorità dalla Sede Apostolica nell'atto stesso di erezione della Prelatura, come può accadere in un Ordinariato militare<sup>12</sup> o come è avvenuto nella Amministrazione Apostolica personale di Campos (Brasile)<sup>13</sup>.

In sintesi, com'è dato constatare dall'attenta lettura dei testi di legge, degli elementi strutturali segnalati dai cann. 294-297 per le Prelature personali, soltanto alcuni sono da ritenere essenziali. Di conseguenza, solo alcune delle caratteristiche stabilite nel caso della prima di queste Prelature personali, la Prelatura dell'Opus Dei, risultano valide anche per altre Prelature che per altre finalità pastorali potranno essere successivamente create.

## II. LA NATURA GIURIDICA DELLA POTESTÀ ESERCITATA NELLE PRELATURE PERSONALI

Il quadro tracciato finora permette di identificare gli elementi essenziali propri della Prelatura personale e allo stesso tempo di determinare il contesto al quale appartengono tali Prelature: quello, cioè, delle circoscrizioni ecclesiastiche personali. Ritengo, infatti, che la nozione di Chiesa particolare vada usata solo all'interno di un contesto teologico in senso stretto ed è ciò che cerco di fare in questo intervento.

Tuttavia, l'appartenenza delle Prelature personali alle giurisdizioni ecclesiastiche, attraverso le quali si organizza gerarchicamente la Chiesa come Popolo di Dio, significa di per sé che la potestà di chi ne è a capo – il Prelato – è per forza una potestà di natura episcopale, simile, da questo punto di vista, al tipo di potestà di qualunque altro Pastore a capo di un'altra circoscrizione ecclesiastica, sia

<sup>12</sup> Cf. const. ap. *Spirituali militum curae*, art. I e X.

<sup>13</sup> Cf. decr. della Congr. per i Vescovi del 18. I. 2002, AAS 94 (2002) 305–308.

Vescovo o non lo sia; non lo sono di fatto necessariamente altri Pastori a capo di circoscrizioni pastorali della Chiesa, come ad es. i Prefetti apostolici, e i Vicari o Amministratori apostolici. Ciò vuol dire che la giurisdizione che esercitano tutti questi Pastori, compreso il Prelato personale, riguarda l'esercizio del *munus regendi* di direzione e di governo della comunità dei battezzati che può venir conferito anche – come dimostrano secoli di storia della Chiesa – ad un presbitero con giurisdizione ecclesiastica. Basta una rapida consultazione dell'*Annuario Pontificio* per accertare questa realtà<sup>14</sup>.

È vero, comunque, che, al di là degli stretti termini di quanto viene richiesto dalla struttura della Chiesa – secondo la quale né il Prelato né altri Pastori di analoga giurisdizione devono per necessità avere la condizione di Vescovi –, ragioni di coerenza tra la dimensione giuridica e la realtà sacramentale della Chiesa e, più precisamente, per quanto riguarda il caso delle Prelature, per la realtà pastorale, suggeriscono ad essi l'opportunità dell'ordinazione episcopale di questi Prelati; in definitiva, la Sede Apostolica assegna con la nomina all'ufficio una missione canonica e un gregge<sup>15</sup> sul quale esercitare la corrispondente funzione pastorale.

Di fatto è stato così ritenuto dalla Santa Sede nel caso dei due Prelati che si sono succeduti a capo dell'unica Prelatura personale finora esistente<sup>16</sup>.

Il mio predecessore, il Servo di Dio Álvaro del Portillo, del quale è stata recentemente introdotta la causa di beatificazione, ricevette infatti l'ordinazione episcopale il 6 gennaio 1991<sup>17</sup>, e lo stesso accadde col seguente Prelato il 6 gennaio 1995<sup>18</sup>. Rilevante, per quanto si dirà in seguito, è un passo della Bolla pontificia corrispondente all'ultima di queste due ordinazioni episcopali, nella quale si parla esplicitamente del gregge<sup>19</sup> affidato alla cura pastorale del Prelato elevato alla condizione di vescovo.

---

<sup>14</sup> Si veda lo studio delle diverse circoscrizioni fatto da J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 3 ss; ID., *Le circoscrizioni personali*, in *Fidelium iura* 4 (1994) 207–243.

<sup>15</sup> Vedi in merito F. OCÁRIZ, *Episcopado, Iglesia particular y Prelatura personal*, in J.R. VILLAR (dir.), *Iglesia, Ministerio episcopal y Ministerio petrino*, Madrid 2004, 179–190.; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 251 ss.

<sup>16</sup> Su questo, vedi le osservazioni di V. DE PAOLIS, *Nota sul titolo di consacrazione episcopale*, in *Ius Ecclesiae* 14 (2002) 59–79.

<sup>17</sup> Ved. testo della Bolla pontificia di nomina episcopale in *Romana* 7, 1991, 12.

<sup>18</sup> Ved. testo della Bolla pontificia di nomina episcopale in *Romana* 11, 1995, 14–15.

<sup>19</sup> «*Denique te, dilecte Fili, gregem tuum et omnes Christifideles committimus intercessioni Dei Genetricis Mariae et beati Josephmaeriae Escrivá de Balaguer, ut omnibus significare valeas "opera maximi Dei" (cfr. 2 Mac 3, 36)*» (ibid., 15).

Nell'ufficio del Prelato, dunque, si esercita una potestà ecclesiastica di natura episcopale, delimitata in termini generali, e conferita anche ai singoli Prelati dalla Sede Apostolica, che corrisponde al ministero svolto da un Pastore nei confronti di un *cœtus fidelium*. Detto conferimento rappresenta propriamente la *missio canonica*, con l'assegnazione di fedeli sui quali il Prelato ha la giurisdizione ecclesiastica nel senso indicato dagli statuti, così come dice il can. 296. Tornerò anche su questo più avanti per delimitare meglio queste nozioni che non vanno, a mio avviso, riferite negli stessi termini alla Chiesa particolare, in senso teologico rigoroso.

In un tale orizzonte concettuale, l'approfondimento della natura giuridica della potestà esercitata nelle Prelature personali richiede il riferimento alle tradizionali categorie canoniche riguardanti la potestà ordinaria e delegata, così come vennero sintetizzate ai tempi della prima codificazione canonica e sono giunte a noi attraverso i cann. 129 ss. del Codice in vigore. Inoltre, come elementi specifici, oltre ai cann. 294 ss., dovremo far leva anche sull'esperienza giuridica avutasi con l'erezione della prima Prelatura personale, come sempre, solo nella misura in cui il quadro normativo generale consenta di trasferire tali dati ad un contesto generale.

Il § 1 del can. 295 segnala che "la Prelatura personale è retta da statuti emanati dalla Sede Apostolica ed ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo di servizio alla Prelatura". Assieme ad altre questioni che riprenderò più avanti, la menzionata norma segnala con precisione tecnica la natura della potestà del Prelato.

In tale senso, e per riferimento al can. 131 che determina le categorie tipiche della potestà ecclesiastica, va detto che nell'ambito giurisdizionale della Prelatura, il Prelato possiede una potestà di governo *ordinaria* – annessa, cioè, all'ufficio di presidenza o di capitalità della Prelatura stessa –, di natura *propria*, vale a dire non vicaria o esercitata a nome di un altro, come ad esempio accade nelle diverse giurisdizioni ecclesiastiche di missione – Vicariati apostolici, Prefetture apostoliche, ecc. – i cui rispettivi Pastori esercitano la giurisdizione a nome del Sommo Pontefice, come attesta puntualmente il can. 371.

Il Prelato possiede, dunque, una potestà ordinaria propria nell'ambito della relativa Prelatura personale e nei termini stabiliti per ogni Prelatura dai rispettivi statuti. Secondo tali statuti, il contenuto della potestà potrà variare dall'una all'altra Prelatura, come si dirà subito, ma la natura giuridica della potestà rimarrà in ogni caso la stessa.

Su questa base, e in connessione con la tradizione canonica, un settore della dottrina tiene a precisare che la potestà del Prelato personale, come quella, ad esempio, dell'Ordinario militare, è comunque una potestà "*a iure partecipata*" (partecipata dall'ufficio primaziale), che va distinta dalla capitalità episcopale strettamente sacramentale, corrispondente solo al vescovo diocesano in riferi-



mento alla Chiesa particolare, in senso teologico rigoroso<sup>20</sup>. Una tale peculiarità di queste giurisdizioni personali comporta, infatti, un particolare tipo di relazione teologica con l'ufficio primaziale che il n. 16 della lettera *Communio notio*, della Congregazione per la Dottrina della Fede, esprimeva nel 1992 rilevando che, assieme alle Chiese particolari, "esistono istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano"<sup>21</sup>.

Sarebbe interessante soffermarsi su queste affermazioni del documento citato, ma non è possibile farlo adesso. Dirò soltanto che in linea con tali osservazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, alcuni autori hanno sostenuto che le Prelature personali – come anche gli Ordinariati militari – sono in realtà strutture teologicamente appartenenti alla Chiesa universale, mentre altri, volendo in fondo manifestare la stessa intuizione, hanno preferito parlare di strutture complementari alle Chiese particolari<sup>22</sup>. In un caso e nell'altro, credo, l'intuizione di fondo richiama, da una parte, una distinzione in termini ecclesio-logici fra queste realtà e la Chiesa particolare e, dall'altra, determina un particolare legame teologico delle suddette strutture con il Successore di Pietro e Capo del Collegio episcopale.

Un'altra caratteristica generale della potestà del Prelato deriva dal fatto di incidere su una circoscrizione ecclesiastica di tipo personale. È vero che ogni rapporto di giurisdizione, come evidenza il can. 136 per la potestà esecutiva, è un rapporto gerarchico tra soggetti che trascende i limiti territoriali; ma a parte ciò, il fatto di trattarsi di una giurisdizione personale significa anzitutto che non è il territorio, bensì una circostanza o condizione delle persone stesse quella utile a delimitare i soggetti sottoposti alla giurisdizione del Prelato, e quindi la relativa comunità di fedeli. Dovrà trattarsi comunque sempre di una circostanza oggettiva e determinata, poiché altrimenti non sarebbe possibile identificare con certezza le persone sulle quali il Prelato esercita la giurisdizione. Non bisogna dimentici-

<sup>20</sup> In più occasioni tengo a precisare nel testo il riferimento alla nozione teologica in senso stretto di Chiesa particolare, così come emerge dai documenti conciliari e dal Magistero successivo, cercando così di sottolinearne la distinzione rispetto all'uso generico che spesso viene fatto del termine.

<sup>21</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, del 28 maggio 1992, AAS 86 (1993) 838–850; F. OCÁRIZ, *Unità e diversità nella comunione ecclesiale*, in *L'Osservatore Romano*, del 21.VI.1992, 11; in termini generali, ved. A. CATTANEO, *La priorità della Chiesa universale sulla Chiesa particolare*, in *Antoniano* 77 (2002) 503–539.

<sup>22</sup> Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 308 ss.; vedi anche A.M. PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, a cura di J. Canosa, Milano 2000, 558.

care comunque, e il particolare ci sarà utile tra poco, che nelle circoscrizioni territoriali il fattore territoriale serve solo a delimitare la giurisdizione rispetto ai laici, mentre per i chierici si segue un criterio nettamente diverso.

L'altra conseguenza della natura personale della struttura che ci occupa riguarda il fatto che, in termini di principio, il Prelato non possiede giurisdizione sul territorio che possa contrastare con gli Ordinari locali.

Va anche notato che la natura personale di queste giurisdizioni non significa che non possa rilevarsi in questi casi alcun tipo di giurisdizione territoriale. Per gli Ordinari militari, per esempio, è stata indicata la giurisdizione personale concorrente con quella del Vescovo locale nelle caserme e luoghi propri di culto<sup>23</sup>. Analogamente, nel caso delle Prelature personali una determinazione del genere può anche avvenire al momento della loro erezione o successivamente ad essa; ad ogni modo, pare difficile rifiutare canonicamente qualche ambito di giurisdizione territoriale del Pastore personale, per esempio, nella chiesa eretta come chiesa prelatizia, nella sede stessa della Curia, nel proprio seminario, ecc.

Dunque la potestà del Prelato personale è quella dell'Ordinario proprio<sup>24</sup> e, in quanto Ordinario del luogo, avendo presente quanto è stato detto sopra, tale condizione risulta chiara nei luoghi in cui la Prelatura ha un territorio e in quanto si riferisce alla sua qualifica di Ordinario del luogo di incardinazione<sup>25</sup>.

Ci troviamo, pertanto, davanti ad una struttura gerarchica ideata per sovvenire a peculiari bisogni pastorali, in potenza, ben diversi tra loro, con la conseguente necessità di restringere al massimo le caratteristiche comuni e di stabilire un quadro generale elastico che consenta di delineare nei singoli casi ogni Prelatura attraverso gli statuti, modellando in essi le facoltà di ogni ufficio di Prelato secondo le esigenze del caso<sup>26</sup>.

Si tenga infatti presente che la giurisdizione del Prelato, specie sui fedeli laici, può essere molto diversa nelle Prelature personali e dev'essere ben indicata negli statuti.

---

<sup>23</sup> Ved. art. V, cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986, AAS 87 (1986) 481-486. Ved. su questo E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano 1992; J.L. GUTIÉRREZ, *De Ordinariatus militaris nova constitutione*, in *Periodica* 76 (1987) 219 ss.

<sup>24</sup> Così viene qualificato dal can. 295 (il che fa notare la natura non esaustiva del can. 134).

<sup>25</sup> Si veda al riguardo il combinato disposto dai canoni 265, 266 e 967 §2. Vedi su questo C. TAMMARO, *Il Prelato come ordinario proprio della Prelatura personale*, in *Antonianum* 77 (2002) 575-583.

<sup>26</sup> Vedi su questo RODRÍGUEZ, *Iglesia particulares* (nt. 3), 178 ss.; C.J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 215-224.

### III. L'ATTUAZIONE DELLA POTESTÀ DEL PRELATO RIGUARDO AL CONTENUTO E AI VARI COMPONENTI DELLA PRELATURA

Un'altra questione da considerare all'interno dell'argomento che ci è stato proposto riguarda l'attuazione della potestà del Prelato. L'argomento dev'essere collegato, quanto meno, con due tematiche differenti, che riguardano sia elementi di natura teologica che di ordine tecnico-giuridico: la prima riguarda i contenuti della potestà del Prelato, l'altra concerne piuttosto il genere di rapporto di giurisdizione istaurato nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione del Prelato.

Anche in questo caso è necessario rammentare sin dall'inizio la natura funzionale della figura delle Prelature personali e, conseguentemente, la potenziale diversità tra una Prelatura e l'altra in ciò che concerne il contenuto della potestà del Prelato o il genere di rapporto giurisdizionale di questo con i fedeli che gli vengono affidati; non è lecito nemmeno – come ho già avuto modo di ribadire – estendere integralmente ad altre future Prelature l'esperienza giuridica che possediamo, limitata alla finora unica Prelatura personale. Saranno in ogni caso – non può essere diversamente – le concrete circostanze pastorali a determinare il modo di configurare ciascuna Prelatura, e l'estensione della giurisdizione da conferire al Prelato.

Nel caso dell'Opus Dei non si pongono questioni di concorrenza con la giurisdizione dei Vescovi diocesani; e per lo stesso motivo sembra chiaro che una tale esperienza non potrà essere generalizzata. Pare, invece, ragionevole prevedere che le necessità pastorali che, in futuro, potranno suggerire l'erezione di nuove Prelature personali comportino, abitualmente, la necessità di delineare una partecipazione alla cura pastorale ordinaria dei fedeli assegnati.

Pensando, per esempio, all'eventuale necessità di risolvere per mezzo di Prelature personali problemi di attenzione pastorale di categorie determinate di profughi, di nomadi, di zingari o di emigranti – soprattutto nei casi di emigrazione transitoria in posti senza le adeguate strutture pastorali –, è logico ritenere necessaria un'adeguata giurisdizione del Prelato, simile a quella riservata agli Ordinari militari dalla cost. ap. *Spirituali militum curæ*. In ogni caso, dovrà trattarsi sempre di una giurisdizione cumulativa con quella del Vescovo diocesano del luogo, poiché caratteristica comune di tutte le circoscrizioni dette complementari – Prelature personali e Ordinariati militari seguono in questo punto la stessa disciplina – è quella dell'appartenenza simultanea dei fedeli alla giurisdizione personale e a quella territoriale della diocesi.

Ad ogni modo, come accade anche rispetto dell'Ordinario militare, la potestà del Prelato personale riguarda comunque i tre ambiti della potestà di governo menzionati dal can. 135, cioè la potestà legislativa – il potere di emanare leggi o decreti generali nelle materie di propria competenza –, la potestà esecutiva e la potestà giudiziale. Concretamente, al tribunale costituito nella Prelatura dell'Opus Dei, la Segnatura Apostolica ha attribuito come seconda istanza il Tri-

bunale di appello del Vicariato di Roma, lo stesso che funge da seconda istanza al Tribunale dell'Ordinariato militare per l'Italia<sup>27</sup>.

L'altra questione annunciata prima a proposito dell'attuazione della potestà del Prelato riguarda il rapporto giurisdizionale con i soggetti che fanno parte della Prelatura cioè i fedeli laici incorporati alla Prelatura per convenzione o in altro modo, o i fedeli assegnati alla cura pastorale della Prelatura<sup>28</sup>, e il clero incardinato, o eventualmente non incardinato, ma comunque dedicato pastoralmente alla missione della Prelatura.

Come si vede, le situazioni possono essere molto varie, ragione per cui non pare consigliabile stabilire in partenza posizioni rigide e preclusive, semplicemente perché trattandosi di una istituzione voluta proprio per offrire l'elasticità necessaria per risolvere problemi pastorali notevolmente diversi, risulterebbe ben poco realistico cercare di limitare le possibilità di attuazione di chi ne ha il compito e l'autorità<sup>29</sup>.

Tuttavia, una cosa che va necessariamente tenuta in considerazione, e che sembra invece sfuggire ad alcuni autori che si sono occupati dell'argomento, è che il regime giuridico stabilito nella Chiesa per determinare la giurisdizione ecclesiastica rispetto delle diverse categorie di fedeli cristiani – i laici e i chierici, principalmente – è ben diverso, e che una tale diversità non può in alcun modo condurre a parlare di gradi diversi di appartenenza. Tra l'altro, ciò andrebbe direttamente contro quella “vera uguaglianza nella dignità e nell'agire” proclamata dal can. 208, sulle tracce del n. 32 della Cost. dog. *Lumen gentium*, che rappresenta una delle situazioni giuridiche fondamentali dei battezzati ricordata dal Concilio Vaticano II. Cercherò di spiegarli meglio.

---

<sup>27</sup> Cfr. art. 40 cost. ap. *Ecclesia in Urbe*, del 1° gennaio 1998, AAS 90 (1998) 177–193; vedi anche art. 124, 4° cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841–930. Sull'argomento, J. LLOBELL, *I tribunali delle circoscrizioni personali latine*, in *Il Diritto ecclesiastico* 113 (2002) 147–176.

<sup>28</sup> La giurisdizione del Prelato verso i fedeli laici, infatti, non è limitata alla possibilità dell'incorporazione dei fedeli tramite una convenzione ai sensi del canone 296. È necessario aver presente quale sia la cura pastorale che la Santa Sede affida alla Prelatura e, dunque, chi siano i fedeli verso i quali si ha giurisdizione. Per esempio, può esistere una Prelatura personale – come è stato suggerito qualche anno fa da un autorevole Arcivescovo – per la cura pastorale degli zingari nell'ambito di una concreta Conferenza episcopale. Questi zingari sarebbero sotto la giurisdizione del Prelato nella misura in cui gli Statuti della Prelatura lo determinassero per l'adempimento della propria missione pastorale. I soggetti dell'attenzione pastorale della Prelatura, come nel caso dei militari negli Ordinariati, sarebbero fedeli della Prelatura senza questo vada a scapito della loro dipendenza nei confronti del Vescovo diocesano in ragione del domicilio.

<sup>29</sup> Questa elasticità istituzionale è stata abitualmente sottolineata in dottrina come un elemento positivo caratterizzante l'istituto: vedi, ad es., G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, cit., 580 ss.

Uno dei punti sostenuti a questo riguardo, sulla base di una lettura del can. 294 non coordinata con i restanti dati che emergono dall'ordinamento canonico, a cominciare dai canoni immediatamente seguenti, è quello dell'appartenenza alla Prelatura personale solo dei chierici, sacerdoti e diaconi, menzionati nel can. 294. I fedeli laici che, per convenzione con la Prelatura, secondo il disposto del can. 296, o in altro modo, vengano a "cooperare organicamente" con essa non verrebbero incorporati – secondo tale tesi – alla Prelatura stessa, ma sarebbero una sorte di ausiliari o coadiutori, secondo un modello di rapporto esterno abbastanza frequente in associazioni di fedeli legati a Istituti di vita consacrata. Ebbene, per quanto riguarda le Prelature personali, una tale impostazione della figura appare assolutamente sbagliata, oltre a ignorare la conformazione storica della figura, ed è contraddetta dalla stessa pur ancora limitata esperienza giuridica.

In termini generali, bisogna tener ben presente, *riba disco*, che il distinto tipo di rapporto giurisdizionale allacciato con i chierici e con i fedeli laici non giustifica minimamente che si possa parlare di una distinta appartenenza<sup>30</sup>. Non si può affermare, infatti, che i sacerdoti diocesani appartengono di più alla Chiesa diocesana che i fedeli laici, malgrado effettivamente il vincolo dell'incardinazione rappresenti un rapporto di soggezione gerarchica ben più intenso ed esteso rispetto a quello che lega il fedele laico al proprio Vescovo per il rapporto battesimale attraverso le regole del domicilio.

Nel caso delle Prelature personali – penso che quanto dirò sia in buona parte valido anche per le altre circoscrizioni dette complementari – il clero incardinato ai sensi del can. 294 è vincolato da un rapporto giurisdizionale completo ed esclusivo con la Prelatura stessa, che possiede la stessa intensità ed estensione di quello stabilito da qualunque altro chierico secolare con la propria diocesi e il proprio Vescovo. Non è possibile ai chierici mantenere una doppia incardinazione; l'incardinazione infatti ha sempre uno stesso contenuto giuridico: la identica e totale dipendenza giurisdizionale che ha il chierico incardinato in una diocesi rispetto al Vescovo diocesano è posseduta dal chierico incardinato in una Prelatura, nei confronti del Prelato.

Nel caso dei fedeli laici è possibile, invece, una doppia appartenenza, come succede anche negli Ordinariati militari. Non si tratta di qualcosa di recente: la possibilità della doppia appartenenza proviene dalla tradizione canonica, come dimostrano le regole del domicilio e del quasi-domicilio presenti nel can. 107. La sola novità, in questo caso, deriva del fatto che l'appartenenza alla seconda giurisdizione non è determinata dal quasi-domicilio, bensì da una circostanza di tipo personale.

<sup>30</sup> Sui rilievi critici e le posizioni dottrinali, vedi di recente, la monografia di C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle Prelature personali* (Studia Antoniana 48), Roma 2004.

Inoltre, mentre le conseguenze giuridiche dell'incardinazione sono uniformemente le stesse in tutti i casi, e lo stesso si può dire della rilevanza giuridica del quasi-domicilio, nella fattispecie delle circoscrizioni complementari – Prelature personali e Ordinariati militari – gli effetti vengono invece precisati dai rispettivi statuti. In concreto, il fatto che il vincolo del fedele laico con la Prelatura non sia uguale a quello del chierico, o a quello che lo lega alla diocesi del domicilio, non autorizza a concludere che la loro appartenenza alla Prelatura sia minore di quella dei chierici incardinati o sia inesistente. Una tale tesi sarebbe riduttiva, sia rispetto ai postulati di uguaglianza proclamati dalla *Lumen gentium* e presenti nel Codice, sia indicazione teologica affidata all'espressione "*cooperatio organica*" con cui il n. 10 della stessa costituzione conciliare ha inteso accennare precisamente al rapporto tra sacerdozio regale e sacerdozio ministeriale nell'edificazione della Chiesa; tale espressione è significativamente ripresa, appunto, nel can. 296, a proposito dell'incorporazione dei fedeli laici alle Prelature personali.

L'esperienza giuridica dell'unica Prelatura attualmente esistente non lascia dubbi a questo riguardo. Il n. III della Cost. Ap. *Ut sit*, di erezione della Prelatura dell'Opus Dei, dice senza mezzi termini che "la giurisdizione della Prelatura personale – cioè, la giurisdizione del Prelato – si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa Prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del Prelato nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima Prelatura, a norma di quanto prescritto nell'articolo precedente". Non vedo in quale modo sia possibile conciliare questa norma della Costituzione Apostolica con l'idea della non piena appartenenza dei fedeli laici alla Prelatura stessa.

Infine, per quanto in concreto riguarda il caso dell'Opus Dei, il Santo Padre Giovanni Paolo II, è stato ben esplicito in più occasioni. In particolare, nel corso di un'udienza concessa nel mese di marzo del 2001 a fedeli dell'Opus Dei provenienti da tutto il mondo e radunati a Roma per prendere parte ad un incontro organizzato dalla Prelatura sulla Lettera *Novo millennio ineunte*, si esprimeva con queste parole: "siete qui, in rappresentanza delle componenti in cui la Prelatura è organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato. Questa natura gerarchica dell'Opus Dei, stabilita nella Costituzione Apostolica con la quale ho eretto la Prelatura (cfr. Cost. Ap. *Ut sit*, 28-XI-82), offre lo spunto per considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche. Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II

nell'auspicare la figura delle Prelature personali". E proseguiva il Papa: "la convergenza organica di sacerdoti e laici è uno dei terreni privilegiati sui quali prenderà vita e si consoliderà una pastorale improntata a quel «dinamismo nuovo» (cfr. Lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 15) cui tutti ci sentiamo incoraggiati dopo il Grande Giubileo. In questo contesto va richiamata l'importanza di quella «spiritualità di comunione» sottolineata dalla Lettera Apostolica (cfr. *ivi*, 42-43)"<sup>31</sup>.

## CONCLUSIONE

Ho cercato nel mio intervento di segnalare alcuni rilevanti parametri entro i quali si sviluppa l'esercizio della potestà pastorale di governo nelle Prelature personali, considerate in termini generali. Ho cercato di farlo in riferimento ai principali rilievi che in questi anni sono emersi in dottrina a proposito di questa figura canonica. Sono convinto che, proprio a causa della versatilità che gli statuti concedono alle Prelature personali, esse saranno in futuro uno splendido strumento pastorale al servizio dell'evangelizzazione e dell'apostolato che la Chiesa del XXI secolo richiede. Penso nel contempo che il crescente progresso in quella comunione tra fedeli e tra Pastori, su cui insistono ripetutamente i più recenti documenti del Magistero pontificio, servirà a guardare con riconoscenza a una siffatta struttura pastorale suggerita dal Concilio Vaticano II: essa come tutte le altre, non può avere altro scopo che il servizio alla Chiesa di Cristo.

---

<sup>31</sup> IOANNES PAULUS II, alloc. del 17 marzo 2001, *L'Osservatore Romano* del 18 marzo 2001, 6.